Il presente documento è importante e richiede la Sua immediata attenzione. In caso di dubbi circa la procedura da seguire, La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario, direttore di banca, legale, contabile o altro consulente finanziario indipendente. Se ha venduto o ceduto tutte le azioni da Lei detenute in Goldman Sachs Funds è pregato di trasmettere subito questo documento all'acquirente o al cessionario oppure al consulente finanziario, alla banca o ad altro intermediario che ha eseguito la vendita o la cessione affinché il documento sia trasmesso all'acquirente o al cessionario il prima possibile. Se Lei è un depositario, intestatario, intermediario o altro fornitore di piattaforme, è pregato di trasmettere il presente documento al titolare effettivo delle Azioni.

GOLDMAN SACHS FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable

Sede legale

c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

17, Boulevard de Kockelsheuer, L-1821 Lussemburgo

L-1821 Lussemburgo

R.C.S. Lussemburgo B 41.751

A mezzo raccomandata

5 novembre 2026

Avviso agli Azionisti di Goldman Sachs Funds (la "**Società**")

Gentile Azionista,

il Consiglio di Amministrazione della Società ha deciso di aggiornare lo statuto della Società (lo "**Statuto**"), secondo quanto dettagliato nell'ordine del giorno riportato di seguito.

Contesto

Il 13 marzo 2024, la Direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio ha introdotto modifiche alla Direttiva OICVM, tra cui un quadro normativo aggiornato in materia di gestione del rischio di liquidità, volto ad armonizzare la disponibilità e l'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità (la "**Direttiva OICVM 6**"), i cui requisiti si applicano dal 16 aprile 2026.

Il 17 novembre 2025, la Commissione europea ha adottato un regolamento delegato contenente le norme tecniche di regolamentazione ("**RTS**") definitive relative agli strumenti di gestione della liquidità, che integrano la Direttiva OICVM 6 e forniscono definizioni dettagliate e standardizzate, nonché le caratteristiche operative di ciascuno strumento di gestione della liquidità.

Requisiti

La Direttiva OICVM 6 ha introdotto un elenco armonizzato di nove strumenti di gestione della liquidità e la nuova normativa impone a ciascuna società di gestione di selezionare almeno due di tali strumenti per un eventuale utilizzo, tenendo conto della strategia di investimento, del profilo di liquidità e della politica di rimborso del fondo.

Impatto sullo Statuto

Le autorità di regolamentazione si attendono che la possibilità di ricorrere a tali strumenti di gestione della liquidità sia espressamente prevista dallo Statuto, che deve pertanto essere modificato.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deciso di cogliere questa opportunità per modernizzare lo Statuto e adeguarlo ulteriormente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

A tal fine, si allegano (i) l'avviso di convocazione di un'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società (l'"**Assemblea Generale Straordinaria**" o "**AGS**"); e (ii) il modulo di delega per l'esercizio del diritto di voto in occasione dell'Assemblea Generale Straordinaria. L'Assemblea straordinaria ha lo scopo di approvare le modifiche allo Statuto.

Si ricorda agli Azionisti che tutti i diritti attualmente loro spettanti, inclusi (i) i diritti di voto e (ii) i diritti di sottoscrizione e rimborso, così come descritti nel Prospetto della Società, restano invariati.

I termini non altrimenti definiti nel presente documento avranno il significato loro attribuito nel Prospetto della Società.

Cordiali saluti,



Sophie Mosnier

Il Consiglio di Amministrazione

Riservato

I. Avviso di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria

Gentile Azionista,

Siamo lieti di invitarLa a partecipare all'AGS della Società, che si terrà il 24 novembre 2026 alle 14:00 CET (ora di Lussemburgo) presso Etude Notaire Hellinck, 101, rue Cents, L-1319 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, per deliberare e votare in merito alle modifiche allo Statuto descritte nel seguente ordine del giorno ("Ordine del giorno"):

A. Ordine del giorno

Approvazione delle modifiche allo Statuto come indicato in appresso:

1. Modifica dell'**Articolo 5 – Capitale sociale – Classi di Azioni**

L'Articolo sarà modificato per prevedere che il Consiglio di Amministrazione informi gli Azionisti della proroga della durata di un Portafoglio o di una classe di azioni a durata limitata con le modalità che riterrà più opportune.

2. Modifica dell'**Articolo 6 – Forma delle Azioni**

Il testo dell'Articolo sarà precisato per garantirne un maggiore allineamento ai requisiti della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche (la "**Legge del 1915**").

3. Modifica dell'**Articolo 7 – Emissione di Azioni**

Sarà chiarito che il Consiglio di Amministrazione può rinviare le richieste di sottoscrizione e, nel rispetto della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo e successive modifiche (la "**Legge del 2010**"), accettare conferimenti in natura senza una relazione di valutazione del revisore legale della Società.

4. Modifica dell'**Articolo 8 – Rimborso delle Azioni**

Sarà chiarito che il rimborso delle azioni può essere sospeso ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto e in altri casi eccezionali, qualora le circostanze e il migliore interesse degli Azionisti lo richiedano.

5. Modifica dell'**Articolo 8 – Rimborso delle Azioni**

Il termine massimo entro il quale la Società deve corrispondere agli Azionisti i proventi del rimborso sarà aumentato da cinque a dieci giorni lavorativi dalla relativa Data di Valutazione, senza alcun impatto sui termini di regolamento attualmente previsti dal Prospetto.

6. Modifica dell'**Articolo 10 – Restrizioni alla titolarità delle Azioni**

L'Articolo sarà modificato per chiarire, in linea con i principi del diritto civile, che gli Azionisti possono essere tenuti a risarcire la Società per eventuali perdite subite a causa del fatto che un Azionista sia una Persona Non Ammessa o detenga azioni per conto o a beneficio di Persone Non Ammesse, oppure che un Azionista abbia violato le dichiarazioni o garanzie fornite, o non abbia fornito tempestivamente le dichiarazioni, le garanzie o le informazioni richieste.

Inoltre, al fine di garantire una maggiore flessibilità operativa, sarà eliminata la descrizione delle formalità dettagliate relative al rimborso obbligatorio da parte della Società delle azioni il cui titolare effettivo sia ritenuto dalla Società una Persona Non Ammessa.

7. Modifica dell'**Articolo 11 – Calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione**

Sarà introdotta la possibilità di esprimere temporaneamente il valore patrimoniale netto in un'altra valuta, in circostanze eccezionali in cui il mantenimento della valuta originaria potrebbe arrecare pregiudizio agli Azionisti.

8. Modifica dell'**Articolo 12 – Frequenza e sospensione temporanea del calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione, dell'emissione, del rimborso e della conversione delle Azioni**

Le due circostanze seguenti saranno aggiunte all'elenco dei casi in cui la Società può sospendere temporaneamente la determinazione e la pubblicazione del valore patrimoniale netto per azione di un Portafoglio o di una classe di azioni e/o l'emissione e/o il rimborso o la conversione delle azioni di un Portafoglio o di una classe di azioni:

(j) qualora il fondo o i fondi di investimento in cui investe la Società o un Portafoglio abbiano sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto oppure l'esercizio dei diritti di emissione, rimborso o conversione; e

(m) qualora restrizioni valutarie, sui trasferimenti di capitale o di altra natura impediscano l'esecuzione delle operazioni della Società o di un Portafoglio oppure impediscano l'esecuzione delle operazioni ai normali tassi di cambio e alle normali condizioni applicabili a tali operazioni.

Sarà inoltre chiarito che la Società può sospendere temporaneamente l'emissione, il rimborso e la conversione delle Azioni di un Portafoglio ai fini della gestione della liquidità.

9. Introduzione del nuovo **Articolo 13 – Strumenti di gestione della liquidità**

L'Articolo viene introdotto per conformarsi alla Direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha apportato modifiche alla Direttiva OICVM, introducendo tra l'altro un quadro normativo aggiornato in materia di gestione del rischio di liquidità, e avrà il seguente tenore:

"Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, ricorrere a uno qualsiasi dei seguenti strumenti di gestione della liquidità, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli elencati nel pertinente allegato alla Legge del 2010 e successive modifiche, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e secondo quanto più dettagliatamente indicato nel Prospetto:

- *Sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi;*
- *Limitazioni ai rimborsi (redemption gate);*
- *Proroga dei termini di preavviso;*
- *Commissione di rimborso;*
- *Swing pricing;*
- *Dual pricing;*
- *Contributo antidiluizione;*
- *Rimborso in natura; e*
- *Segregazione delle attività illiquide (side pockets)."*

10. Modifica dell'**Articolo 13 – Amministratori (che sarà rinumerato come Articolo 14 a seguito dell'Assemblea Generale Straordinaria)**

Sarà chiarito che il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più comitati.

11. Modifica dell'**Articolo 14 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione (che sarà rinumerato come Articolo 15 a seguito dell'Assemblea Generale Straordinaria)**

Saranno semplificate alcune procedure amministrative relative alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12. Modifica dell'**Articolo 19 – Politiche e restrizioni di investimento (che sarà rinumerato come Articolo 20 a seguito dell'Assemblea Generale Straordinaria)**

Sarà chiarito che ciascun Portafoglio può investire, oltre che nelle tipologie di attività già elencate nello Statuto, in qualsiasi altra attività nei limiti consentiti dalla Legge del 2010. Inoltre, al fine di garantire una maggiore flessibilità, sarà eliminata la limitazione relativa alle finalità per le quali possono essere utilizzate tecniche e strumenti aventi ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario.

13. Modifica dell'**Articolo 21 – Indennizzo degli Amministratori (che sarà rinumerato come Articolo 22 a seguito dell'Assemblea Generale Straordinaria)**

Sarà precisato che l'indennizzo degli Amministratori sarà riconosciuto, per le questioni oggetto di un accordo transattivo, esclusivamente qualora tale accordo sia stato approvato da un tribunale competente, e che la Società non indennizzerà alcun amministratore o dirigente in caso di richieste derivanti da procedimenti giudiziari tra Amministratori o dirigenti.

14. Modifica dell'**Articolo 23 – Assemblee Generali degli Azionisti della Società (che sarà rinumerato come Articolo 24 a seguito dell'Assemblea Generale Straordinaria)**

Il testo dell'Articolo sarà precisato per garantirne un maggiore allineamento ai requisiti della Legge del 1915.

15. Modifica dell'**Articolo 25 – Liquidazione dei Portafogli o delle classi di Azioni, Fusione della Società o dei Portafogli, Scissione dei Portafogli (che sarà rinumerato come Articolo 26 a seguito dell'Assemblea Generale Straordinaria)**

L'Articolo sarà modificato al fine di (i) consentire alla Società e ai suoi Portafogli di incorporare (a) uno o più comparti di un altro organismo di investimento collettivo (OIC) lussemburghese o estero, indipendentemente dalla sua forma giuridica, (b) qualsiasi OIC lussemburghese o estero costituito in forma non societaria e (c) un altro OIC lussemburghese o estero costituito in forma societaria, nel rispetto della Legge del 1915 e di qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile, e (ii) chiarire le modalità con cui gli Azionisti vengono informati delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Articolo.

16. Introduzione dell'**Articolo 30 – Obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo**

L'Articolo sarà introdotto per chiarire gli obblighi della Società in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo, in conformità alle disposizioni legislative e ai requisiti lussemburghesi applicabili.

17. Saranno inoltre apportate all'intero Statuto modifiche di natura esclusivamente redazionale, volte a garantirne la coerenza e l'uniformità formale, senza alcun impatto sul significato delle disposizioni statutarie, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) correzione di errori grammaticali; (ii) aggiornamento di riferimenti normativi obsoleti; e (iii) correzione dei rinvii interni agli Articoli a seguito dell'introduzione di nuovi articoli.

B. <u>Votazione</u>

Ai sensi dell'Articolo 31 dello Statuto e della Legge del 10 agosto 1915, affinché l'Assemblea Generale Straordinaria possa deliberare sui punti all'Ordine del giorno, deve essere rappresentato almeno il 50% delle azioni emesse. Per l'approvazione delle relative delibere è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.

Qualora il quorum suddetto non sia raggiunto nella prima convocazione dell'Assemblea straordinaria, il Consiglio di amministrazione della Società riconvocherà l'Assemblea straordinaria con l'identico Ordine del giorno. In tale seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria non sarà necessario alcun quorum; resterà tuttavia invariata la maggioranza richiesta di cui sopra.

C. Data di registrazione

Il quorum e la maggioranza dell'Assemblea Generale Straordinaria saranno determinati sulla base delle azioni emesse dalla Società e in circolazione alla mezzanotte (ora del Lussemburgo) del quinto giorno precedente l'Assemblea Generale Straordinaria, ovvero il 19 novembre 2026 (la "**Data di Registrazione**"). I diritti di un Azionista di partecipare e votare all'Assemblea straordinaria sono stabiliti in base alle azioni detenute dall'Azionista alla Data di Registrazione.

D. Disposizioni per il voto

Tutti gli Azionisti hanno il diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto, nonché di nominare un delegato che partecipi e voti in loro vece. Il delegato non deve necessariamente essere un Azionista della Società.

È possibile conferire a un delegato il potere di rappresentarvi all'AGS, con piena facoltà di sostituzione, secondo le seguenti modalità:

1. Modulo per delega

È possibile conferire una delega datando, compilando e firmando[1] il modulo di delega allegato al presente avviso.

Una volta datato, compilato e firmato, si prega di restituire il modulo per delega tramite una delle seguenti modalità: (i) per posta presso la sede legale della Società, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg all'attenzione del Domiciliary Department o (ii) via fax al numero: +352 46 40 10 413 o (iii) via e-mail (utilizzando un formato come pdf, jpg o jpeg) all'indirizzo: Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com e successivamente per posta aerea alla sede legale della Società all'indirizzo sopra indicato.

I moduli per delega devono essere ricevuti prima della Data d'iscrizione.

2. Altre modalità di invio

Qualora non Le fosse possibile utilizzare il modulo di delega allegato al presente avviso, potrà delegare un rappresentante anche attraverso un modulo di delega alternativo purché contenga:

- un riferimento alla Sua identità di azionista;
- una dichiarazione attestante che la Sua delega resterà valida ed efficace qualora l'AGS venga riconvocata, prosegua in una successiva seduta, sia rinviata o aggiornata;
- una dichiarazione che la Sua delega resterà in vigore e valida qualora l'AGS venga riconvocata, continuata, rinviata o aggiornata;
- una dichiarazione che la Sua delega è disciplinata e interpretata conformemente alle leggi del Granducato di Lussemburgo e che Lei accetta che qualsiasi controversia derivante da o in relazione alla presente delega sarà sottoposta esclusivamente ai tribunali della città di Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo;
- chiare istruzioni di voto (favorevole O contrario O astenuto) sui punti all'Ordine del giorno.

Una volta datato, compilato e firmato, si prega di restituire il modulo per delega alternativo tramite una delle seguenti modalità: (i) per posta presso la sede legale della Società, State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg all'attenzione del Domiciliary Department o (ii) via fax al numero: (352) 46 40 10 413 o (iii) tramite e-mail a: Luxembourg-Domiciliarygroup@statestreet.com e successivamente per posta aerea alla sede legale della Società all'indirizzo sopra indicato.

I moduli per delega alternativi devono essere ricevuti prima della Data d'iscrizione.

Cordiali saluti,

[1] Le firme elettroniche possono essere accettate previa richiesta scritta.

Il Consiglio di Amministrazione di Goldman Sachs Funds

Allegato: Modulo per delega

Riservato

Allegato: Modulo per delega

Goldman Sachs Funds
Société d'Investissement à Capital Variable
c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
17, Boulevard de Kockelsheuer, L-1821 Lussemburgo
L-1821 Lussemburgo
(la "**Società**")

MODULO PER DELEGA – ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Il/I sottoscritto/i _____, titolare/i di azioni della Società e debitamente legittimato/i a esercitare il diritto di voto relativo a tali azioni, con la presente conferisce/conferiscono delega al Presidente dell'Assemblea Generale Straordinaria di seguito indicata, con facoltà di sostituzione, affinché lo/li rappresenti all'Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti della Società, che si terrà il 24 novembre 2026 alle ore 14:00 CET (ora del Lussemburgo) presso Etude Notaire Hellinck, 101, rue Cents, L-1319 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, nonché a qualsiasi successiva assemblea convocata per le medesime finalità e con il medesimo ordine del giorno, e affinché agisca e voti in suo/loro nome e per suo/loro conto in merito ai punti riportati nel seguente ordine del giorno:

1. Modifica dell'**Articolo 5 – Capitale sociale – Classi di Azioni**

L'Articolo sarà modificato per prevedere che il Consiglio di Amministrazione informi gli Azionisti della proroga della durata di un Portafoglio o di una classe di azioni a durata limitata con le modalità che riterrà più opportune.

FAVOREVOLE	**CONTRARIO**	**ASTENUTO**
☐	☐	☐

2. Modifica dell'**Articolo 6 – Forma delle Azioni**

Il testo dell'Articolo sarà precisato per garantirne un maggiore allineamento ai requisiti della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche (la "**Legge del 1915**").

FAVOREVOLE	**CONTRARIO**	**ASTENUTO**
☐	☐	☐

3. Modifica dell'**Articolo 7 – Emissione di Azioni**

Sarà chiarito che il Consiglio di Amministrazione può rinviare le richieste di sottoscrizione e, nel rispetto della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 relativa agli organismi di investimento collettivo e successive modifiche (la "**Legge del 2010**"), accettare conferimenti in natura senza una relazione di valutazione del revisore legale della Società.

FAVOREVOLE	**CONTRARIO**	**ASTENUTO**
☐	☐	☐

4. Modifica dell'**Articolo 8 – Rimborso delle Azioni**

Sarà chiarito che il rimborso delle azioni può essere sospeso ai sensi dell'Articolo 12 dello Statuto e in altri casi eccezionali, qualora le circostanze e il migliore interesse degli Azionisti lo richiedano.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
☐	☐	☐

5. Modifica dell'**Articolo 8 – Rimborso delle Azioni**

Il termine massimo entro il quale la Società deve corrispondere agli Azionisti i proventi del rimborso sarà aumentato da cinque a dieci giorni lavorativi dalla relativa Data di Valutazione, senza alcun impatto sui termini di regolamento attualmente previsti dal Prospetto.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
☐	☐	☐

6. Modifica dell'**Articolo 10 – Restrizioni alla titolarità delle Azioni**

L'Articolo sarà modificato per chiarire, in linea con i principi del diritto civile, che gli Azionisti possono essere tenuti a risarcire la Società per eventuali perdite subite a causa del fatto che un Azionista sia una Persona Non Ammessa o detenga azioni per conto o a beneficio di Persone Non Ammesse, oppure che un Azionista abbia violato le dichiarazioni o garanzie fornite, o non abbia fornito tempestivamente le dichiarazioni, le garanzie o le informazioni richieste.

Al fine di garantire una maggiore flessibilità operativa, sarà eliminata la descrizione delle formalità dettagliate relative al rimborso obbligatorio da parte della Società delle azioni il cui titolare effettivo sia ritenuto dalla Società una Persona Non Ammessa.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
☐	☐	☐

7. Modifica dell'**Articolo 11 – Calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione**

Sarà introdotta la possibilità di esprimere temporaneamente il valore patrimoniale netto in un'altra valuta, in circostanze eccezionali in cui il mantenimento della valuta originaria potrebbe arrecare pregiudizio agli Azionisti.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
☐	☐	☐

8. Modifica dell'**Articolo 12 – Frequenza e sospensione temporanea del calcolo del Valore patrimoniale netto per Azione, dell'emissione, del rimborso e della conversione delle Azioni**

Le due circostanze seguenti saranno aggiunte all'elenco dei casi in cui la Società può sospendere temporaneamente la determinazione e la pubblicazione del valore patrimoniale netto per azione di un Portafoglio o di una classe di azioni e/o l'emissione e/o il rimborso o la conversione delle azioni di un Portafoglio o di una classe di azioni:

(j) qualora il fondo o i fondi di investimento in cui investe la Società o un Portafoglio abbiano sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto oppure l'esercizio dei diritti di emissione, rimborso o conversione; e

(m) qualora restrizioni valutarie, sui trasferimenti di capitale o di altra natura impediscano l'esecuzione delle operazioni della Società o di un Portafoglio oppure impediscano l'esecuzione delle operazioni ai normali tassi di cambio e alle normali condizioni applicabili a tali operazioni.

Sarà inoltre chiarito che la Società può sospendere temporaneamente l'emissione, il rimborso e la conversione delle Azioni di un Portafoglio ai fini della gestione della liquidità.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
☐	☐	☐

9. Introduzione del nuovo **Articolo 13 – Strumenti di gestione della liquidità**

L'Articolo viene introdotto per conformarsi alla Direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha apportato modifiche alla Direttiva OICVM, introducendo tra l'altro un quadro normativo aggiornato in materia di gestione del rischio di liquidità, e avrà il seguente tenore:

"Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, ricorrere a uno qualsiasi dei seguenti strumenti di gestione della liquidità, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli elencati nel pertinente allegato alla Legge del 2010 e successive modifiche, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e secondo quanto più dettagliatamente indicato nel Prospetto:

- *Sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi;*
- *Limitazioni ai rimborsi (redemption gate);*
- *Proroga dei termini di preavviso;*
- *Commissione di rimborso;*
- *Swing pricing;*
- *Dual pricing;*
- *Contributo antidiluizione;*
- *Rimborso in natura; e*
- *Segregazione delle attività illiquide (side pockets)."*

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
☐	☐	☐

10. Modifica dell'**Articolo 13 – Amministratori (che sarà rinumerato come Articolo 14 a seguito dell'Assemblea Generale Straordinaria)**

Sarà chiarito che il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più comitati.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
☐	☐	☐

11. Modifica dell'**Articolo 14 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione (che sarà rinumerato come Articolo 15 a seguito dell'Assemblea Generale Straordinaria)**

Saranno semplificate alcune procedure amministrative relative alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
☐	☐	☐

12. Modifica dell'**Articolo 19 – Politiche e restrizioni di investimento (che sarà rinumerato come Articolo 20 a seguito dell'Assemblea Generale Straordinaria)**

Sarà chiarito che ciascun Portafoglio può investire, oltre che nelle tipologie di attività già elencate nello Statuto, in qualsiasi altra attività nei limiti consentiti dalla Legge del 2010. Inoltre, al fine di garantire una maggiore flessibilità, sarà eliminata la limitazione relativa alle finalità per le quali possono essere utilizzate tecniche e strumenti aventi ad oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
☐	☐	☐

13. Modifica dell'**Articolo 21 – Indennizzo degli Amministratori (che sarà rinumerato come Articolo 22 a seguito dell'Assemblea Generale Straordinaria)**

Sarà precisato che l'indennizzo degli Amministratori sarà riconosciuto, per le questioni oggetto di un accordo transattivo, esclusivamente qualora tale accordo sia stato approvato da un tribunale competente, e che la Società non indennizzerà alcun amministratore o dirigente in caso di richieste derivanti da procedimenti giudiziari tra Amministratori o dirigenti.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
☐	☐	☐

14. Modifica dell'**Articolo 23 – Assemblee Generali degli Azionisti della Società (che sarà rinumerato come Articolo 24 a seguito dell'Assemblea Generale Straordinaria)**

Il testo dell'Articolo sarà precisato per garantirne un maggiore allineamento ai requisiti della Legge del 1915.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
☐	☐	☐

15. Modifica dell'**Articolo 25 – Liquidazione dei Portafogli o delle classi di Azioni, Fusione della Società o dei Portafogli, Scissione dei Portafogli (che sarà rinumerato come Articolo 26 a seguito dell'Assemblea Generale Straordinaria)**

L'Articolo sarà modificato al fine di (i) consentire alla Società e ai suoi Portafogli di incorporare (a) uno o più comparti di un altro organismo di investimento collettivo (OIC) lussemburghese o estero, indipendentemente dalla sua forma giuridica, (b) qualsiasi OIC lussemburghese o estero costituito in forma non societaria e (c) un altro OIC lussemburghese o estero costituito in forma societaria, nel rispetto della Legge del 1915 e di qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare applicabile, e (ii) chiarire le modalità con cui gli Azionisti vengono informati delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Articolo.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
☐	☐	☐

16. Introduzione dell'**Articolo 30 – Obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo**

L'Articolo sarà introdotto per chiarire gli obblighi della Società in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di contrasto al finanziamento del terrorismo, in conformità alle disposizioni legislative e ai requisiti lussemburghesi applicabili.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
☐	☐	☐

17. Saranno inoltre apportate all'intero Statuto modifiche di natura esclusivamente redazionale, volte a garantirne la coerenza e l'uniformità formale, senza alcun impatto sul significato delle disposizioni statutarie, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) correzione di errori grammaticali; (ii) aggiornamento di riferimenti normativi obsoleti; e (iii) correzione dei rinvii interni agli Articoli a seguito dell'introduzione di nuovi articoli.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
☐	☐	☐

Confermo/confermiamo (i) di non aver rinunciato, in tutto o in parte, ai miei/nostri diritti di voto, (ii) che nessuno dei miei/nostri diritti di voto è stato sospeso e (iii) che l'esercizio dei diritti di voto ai sensi della presente delega non comporta alcuna violazione degli accordi di voto di cui sono/siamo parte.

Con la presente conferisco/conferiamo al suddetto delegato pieni poteri e facoltà di compiere tutti gli atti necessari o accessori all'esercizio dei poteri qui specificati, come avrei/avremmo potuto fare se fossi/fossimo stato/i personalmente presente/i, e ratifico/ratifichiamo e confermo/confermiamo sin d'ora tutti gli atti che il suddetto delegato compirà legittimamente o farà legittimamente compiere in virtù della presente delega.

La presente delega rimarrà valida qualora l'Assemblea Generale Straordinaria, per qualsiasi motivo, venga aggiornata o rinviata oppure qualora venga convocata una seconda Assemblea Generale Straordinaria per deliberare sul medesimo ordine del giorno, salvo espressa revoca.

La presente delega è disciplinata e interpretata conformemente alle leggi del Granducato di Lussemburgo. Le parti convengono irrevocabilmente che qualsiasi controversia derivante da o in relazione alla presente delega sarà sottoposta esclusivamente ai tribunali della città di Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo.

_____
Nome e cognome dell'azionista

_____
Data e luogo

_____
Firma